

COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA CONSIGLIO

In conformità all'art. 27 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, alla Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2, artt. 9, 11, 12), e degli artt. 24 e 25 della Legge sulla tutela dei dati personali (GU-RS, n. 86/2004 e 113/2005), nonché del relativo Regolamento della CAN sulla tutela dei dati personali, il Consiglio della Comunità Autogestita della nazionalità Italiana di Isola, in data 22/2/2017, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA' ITALIANA DI ISOLA PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' NAZIONALE ITALIANA DEL COMUNE DI ISOLA

Art. 1

La Commissione per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana del Comune di Isola (di seguito Commissione) è composta dal Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti.

La Commissione viene nominata non prima di 60 giorni e non più tardi di 30 giorni dalla scadenza del mandato della Commissione uscente. La durata del mandato della Commissione è di 5 anni.

Le competenze della Commissione sono sancite con la Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

Art. 2

Membri della Commissione possono essere eletti connazionali con residenza stabile nel Comune di Isola che hanno profonda conoscenza della Comunità Nazionale Italiana di Isola.

Art. 3

La riunione costitutiva della Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio.

Alle sedute della Commissione viene invitato anche il Presidente del Consiglio della CAN.

Art. 4

Per il disbrigo delle pratiche burocratiche e amministrative (convocazione, stesura verbali ecc..) della Commissione il Consiglio della CAN incarica con delibera un rappresentante del servizio amministrativo.

Art. 5

La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio eventuali modifiche necessarie al presente atto quando il caso o la necessità lo impongano.

Art. 6

Il cittadino della Repubblica di Slovenia che intende acquisire il diritto di voto in qualità di appartenente alla Comunità Nazionale Italiana (richiedente) inoltra la richiesta alla Commissione su apposito modulo con cui si dichiara appartenente alla Comunità Nazionale Italiana.

Art. 7

Il diritto al voto del richiedente viene appurato dalla Commissione in base all'autocertificazione di cui all'articolo precedente ed in considerazione di criteri specifici.

I criteri specifici comprovanti l'idoneità del richiedente sono stabiliti dal Consiglio in conformità all'art. 12 della Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZVEP 2).

I criteri dettagliati per l'accertamento del diritto di voto dell'appartenente alla Comunità Nazionale Italiana si pubblicano nelle pubblicazioni locali del Comune di Isola.

Art. 8

In caso di dubbio o di ambiguità, prima di deliberare in merito a qualsiasi dichiarazione o all'adempimento dei criteri particolari per acquisire ex novo il diritto di voto il Presidente della Commissione ha l'obbligo di informare il Presidente del Consiglio della CAN.

Se le condizioni per l'iscrizione del cittadino della Repubblica di Slovenia risultano soddisfatte, la Commissione richiede all'Unità Amministrativa il riconoscimento del diritto elettorale del richiedente ovvero la sua iscrizione nell'elenco elettorale dei cittadini della RS appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

Se le condizioni per l'iscrizione del cittadino della Repubblica di Slovenia non risultano soddisfatte, la Commissione emette in merito la delibera attinente.

Avverso la decisione emessa è garantita la tutela giudiziaria ai sensi delle disposizioni del comma 8 dell'articolo 7 della Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZVEP 2).

Art. 9

Nello svolgimento delle proprie mansioni la Commissione è autonoma, previo rigoroso rispetto di questo regolamento di procedura, dello Statuto della CAN e della Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZVEP 2).

Art. 10

La Commissione della CAN è deliberativa se sono presenti almeno il presidente ed un (1) membro.

Le delibere della commissione sono valide se approvate con almeno due (2) voti a favore.

Art. 11

- Durante la disamina delle singole richieste di acquisizione del diritto di voto in qualità di appartenente alla Comunità Nazionale Italiana di Isola, la Commissione analizza gli elementi a sua disposizione nel caso concreto. Nel caso in cui la Commissione appuri che gli elementi a propria disposizione non siano sufficienti per verificare la rispondenza del richiedente ai

liberamente il proprio desiderio e la propria volontà di iscrizione all'elenco sull'evidenza del diritto di voto degli appartenenti alla CNI di Isola.

Art. 15

A conclusione del colloquio il Presidente della Commissione informa il richiedente sui termini di tempo entro i quali riceverà a domicilio risposta scritta alla richiesta presentata (8-15 gg).

Art. 16

Il verbale del colloquio, redatto in duplice copia, è considerato parte integrante del procedimento amministrativo e viene allegato agli atti in apposita cartella, che deve essere custodita a norma di legge e considerata di natura strettamente riservata in base alla Legge sulla tutela dei dati personali (GU-RS, n.67/2007 ZVOP-1A) e del presente Regolamento.

Art. 17

La stesura dell'evidenza del diritto di voto degli appartenenti alla CNI viene effettuata dal Ministero competente, mentre la convalida dalla Commissione della CAN, il tutto ai sensi dell'articolo 28 della Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

Art. 18

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio della CAN di Isola.

Isola, 22 febbraio 2017

Marko Gregorič

Il Presidente



MODULO ISCRIZIONE

**COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST - IZOLA**
Commissione per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti della CNI del Comune di Isola

6310 ISOLA - IZOLA
Piazza/Trg Manzioli, 5 - ☎ 44
☎: +386 (0)5 / 61.62.130, 📠: 641.58.53

**DOMANDA D'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA DI
ISOLA**

Il/la richiedente _____
(cognome e nome del richiedente)

nato/a a _____ , il _____ ,
(località, comune, stato) (data)

residenza _____ ,
(indirizzo, località e comune di residenza)

contatto telefonico: _____

si dichiara appartenente alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e

CHIEDE

**di essere iscritto nell'elenco degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana del comune di
Isola**

Data: _____

(firma del/la richiedente)

In conformità con l'art 12 della Legge sull'evidenza del diritto elettorale (GU-RS, nn. 98/2013, ZEVP2), dell'art. 27 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e degli articoli 15,16 e 17 del Regolamento di procedura della Commissione per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti della CNI del Comune di Isola viene stilato il seguente

VERBALE DEL COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO

Il sig. / la sig.ra _____ (in seguito: il Richiedente), nato/a il _____, a _____, residente a _____, ha presentato richiesta di iscrizione all'elenco elettorale particolare della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (in seguito: CAN) in data _____.

In data _____, la Commissione composta dal Presidente Selene Mujanović e dai membri Aldo Pulin e Emilio Bevitori, in armonia con il Regolamento di procedura e in presenza del/della Richiedente, ha preso in esame la domanda.

Il presidente della Commissione verifica l'identità del Richiedente in base al documento _____ no. _____.

Il presidente della Commissione informa il Richiedente sulle principali modalità di procedura previste dal Regolamento, e precisamente sul fatto che:

- l'iscrizione all'elenco elettorale particolare è un procedimento amministrativo ed avviene in conformità della **Legge sull'evidenza del diritto elettorale**;
- il colloquio si svolgerà in conformità al **Regolamento di procedura della Commissione** e ai **Criteri per l'iscrizione all'elenco** approvati dal Consiglio della CAN di Isola;
- la Commissione è stata nominata dal Consiglio della CAN di Isola ed è composta dalla presidente **Selene Mujanović**, e dai membri **Aldo Pulin** e **Emilio Bevitori**;
- durante il colloquio sarà redatto un **verbale in duplice copia, questo è parte integrante del procedimento amministrativo. Il verbale è un documento di carattere riservato** custodito nel registro della Commissione;
- a fine colloquio il verbale sarà firmato dal Richiedente e dal presidente della Commissione.

I AUTOCERTIFICAZIONE

(motivazione della domanda)

II ORIGINI E AUTOCTONIA

III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CNI IN SLOVENIA

Isola, _____

Il presidente della Commissione: _____

Il/La richiedente: _____